Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 11 maggio — Numero 111

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 535 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 novembre 1917, n. 1933, col quale venne dichiarata sospesa la riscossione delle imposte dirette, nei territori sgombrati in tutto od in parte per esigenze militari;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n 2057, col quale venne dichiarata sospesa, nei detti territori, anche la decorrenza di tutti i termini di decadenza, perenzione e prescrizione, stabiliti nei riguardi sia della finanza sia dei contribuenti, tanto in materia d'imposta di ricchezza mobile quanto di quella sui profitti di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, col quale è stata regolata in modo definitivo la ripresa della riscossione delle imposte dirette sospese e non condonate;

Ritenuto che, in seguito, a quest'ultima disposizione, è venuta a cessare ogni ragione per mantenere la sospensione della decorrenza dei termini di decadenza, perenzione e prescrizione stabilita col succennato decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2057;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2057, con effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER — RAINERI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 537 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 201, ed il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 112 circa trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali commissari di complemento della R. marina;

Considerata l'opportunità e l'equità di non escludere da questo trattamento ufficiali commissari di complemento che, pur avendo molti anni di servizio, hanno oltrepassata l'età stabilita nei predetti decreti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali commissari di complemento della R. marina che non hanno oltrepassata l'età di anni quarantacinque possono essere trasferiti in servizio attivo permanente, a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 112, purchè posseggano già oltre quindici anni di servizio utile a pensione.

Art. 2.

Il numero dei posti di ufficiali subalterni commissari della R. marina che, in base al R. decreto legge 25 gennaio 1920, n. 112, può essere coperto con ufficiali commissari di complemento, è fissato in dodici.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 539 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 15 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme per il rilascio dei passaporti;

Visto il regolamento della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Riconosciuta la impossibilità materiale di avere per qualche tempo una sufficiente quantità di libretti per passaporti da distribuirsi alle autorità del Regno;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla distribuzione alle Autorità competenti di speciali moduli stampati per i passaporti per l'estero da rilasciarsi a cittadini che si considerano o si presumono emigranti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato, fino al 30 giugno 1920, a fornire alle Autorità del Regno competenti i moduli necessari per il rilascio del passaporto per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti, in deroga al modello stabilito dal Regio decreto 31 gennaio 1901, numero 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 542 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione postale telegrafica-telefonica, che risiedono, per ragioni di ufficio, in territorio estero, sarà corrisposto dal 1° gennaio 1920, in aumento al loro stipendio netto mensile ed alle indennità nette loro spettanti, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella straniera fissato nel luogo di residenza per il giorno in cui si effettua il pagamento dello stipendio o delle indennità.

Rimane abrogata, con effetto dal 1° gennaio anzidetto, ogni disposizione diversa da quella contenuta nel comma precedente.

Art. 2.

La maggiore spesa occorrente per l'attuazione della disposizione di cui all'art. 1 graverà sul capitolo 124|6 del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli per l'esercizio futuro.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le variazioni necessarie ai relativi stanziamenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Volendo dare al generale d'esercito Armando Diaz una testimonianza della riconoscenza nazionale e per le alte benemerenze da lui acquistate verso la patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A titolo di riconoscenza nazionale al generale d'esercito Armando Diaz continueranno ad essere corrisposti a vita lo stipendio e gli assegni tutti di cui attualmente è provvisto, nonchè a datare dal 24 novembre 1919, l'indennità di carica nella misura stabilita per il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, riguardanti indennità a sottufficiali richiamati dal congedo, prorogati per la durata della guerra con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1886, e sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 871;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, numero 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che, per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza, prorogato sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con lo stesso decreto n. 871 di cui sopra;

Visti il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo ed a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestar servizio fuori della propria residenza, prorogato sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con lo stesso decreto n. 871 di cui sopra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, il decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 893 e il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020, sopra citato, prorogati come sopra, sono abrogati a decorrere dal 1° giugno 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1740, con il quale tra l'altro vennero sospesi per la durata della guerra gli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale;

Ritenuto che essendo cessate le ragioni che determinarono tale divieto, occorre abrogarle;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1740, è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 519. **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casteggio (Pavia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 520. **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casselnovo (Pavia) di applicare dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 533. **Regio decreto 25 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Amandola.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vieste (Foggia).*

SIRE!

Per le dimissioni rassegnate pochi mesi dopo le elezioni generali del 1914 da cinque consiglieri comunali del comune di Vieste e per la morte di altri tre, il Consiglio era ridotto a 12 componenti, di cui tre non intervenivano alle sedute, avendo trasferito altrove la loro residenza.

La mancanza di ogni interessamento per la cosa pubblica da parte degli amministratori, e la trascuratezza dei pubblici servizi, dettero motivo, nel novembre scorso ad una dimostrazione di protesta, in seguito alla quale altri 7 consiglieri rassegnarono le dimissioni dalla carica, tanto che il prefetto dovette assicurare il funzionamento dell'azienda con l'invio di un commissario.

Non essendo possibile la ricostituzione, a breve scadenza, della normale Amministrazione, e dovendosi d'altra parte, dare un assetto ai pubblici servizi abbandonati, e sistemare, particolarmente la finanza dissestata, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo 1920, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vieste, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele Colucci è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato coi Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730, e 14 febbraio 1918, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1919 col quale fu aperto un concorso per 12 addetti consolari;

Determina quanto segue:

La Commissione di esami di cui all'art. 6 del regolamento suddetto è composta dei seguenti signori:

Giuffrida prof. Vincenzo, deputato al Parlamento, presidente;

Salvemini prof. Gaetano, deputato al Parlamento, membro;

Pannunzio comm. Giuseppe, consigliere di Stato, membro;

Gemma prof. Scipione, ordinario nella R. Università di Bologna, membro;

Carrara prof. Giovanni, docente nella R. Università di Roma, membro;

Boucherat prof. Giuliano, esaminatore per la lingua francese;

Ripari prof. Roberto, esaminatore per la lingua inglese;

Gabetti prof. Giuseppe, esaminatore per la lingua tedesca;

Finzi cav. uff. Carlo, esaminatore per la stenografia.

Il marchese De Constantin De Chateauneuf Carlo disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto.

Roma, 10 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: SFORZA.

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, si fa noto che gli esami di concorso per la carriera consolare bandito con decreto Ministeriale del 24 novembre 1919, avranno principio alla Consulta il giorno 20 maggio 1920 alle ore 12 precise.

Elenco dei concorrenti ammessi al suddetto concorso per la carriera consolare:

Alonzo Salvatore — Baratta Orazio — Berardis Vincenzo — Biondelli Giuseppe — Bonarelli Vittorio Emanuele — Bordoni Giovanni — Cannicci Achille Angelo — Capei Giancarlo — Carissimo Agostino — Cassinis Angelo — Castagnetti Augusto — Chillemi Alfredo — Cortini Claudio — Costa Sanseverino Francesco — Dell'Erba Emilio — Fabri Francesco — Fermi Guglielmo — Gentili del Drago Marcello — Giacone Giuseppe — Guarnaschelli Giovanni — Guerriero Augusto.

Lequio Francesco — Lombardi Mario — Mameli Francesco Giorgio — Menzinger di Preussenthal Enrico — Mercolino Ermanno — Parvan Edoardo — Prunas Renato — Rasenda di Roasenda Vittorio — Rossi Paolo Alberto — Rossi Longhi Alberto — Rossi Longhi Gastone — Santoni Giorgio — Scaduto Gioacchino — Toni Piero — Vagina d'Emarese Cesare — Vicario Carlo — Volpe Gennaro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il mio decreto del 9 aprile 1920, concernente la stampigliatura dei titoli del debito pubblico austriaco allo scopo di predisporre la esecuzione dell'art. 203 del Trattato di pace di San Germano, ratificato con decreto Reale del 6 ottobre 1919, n. 1804;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito per l'art. 2 del decreto Ministeriale 9 aprile 1920, riguardante la stampigliatura dei titoli del debito pubblico austriaco posseduti nelle Provincie che formavano il Regno nel giorno dell'armistizio, è prorogato a tutto il 31 del corrente mese di maggio.

Roma, 8 maggio 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1202;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 20;

Ritenuta la necessità di ridurre temporaneamente la produzione dei dolciumi per il consumo interno, fino a quando non siano migliorate le condizioni degli approvvigionamenti e dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

È vietato, per il consumo all'interno del Regno, produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare, anche a titolo gratuito, dolciumi di qualsiasi genere, ad eccezione esclusivamente dei seguenti:

a) biscotti secchi e di « salute », savoiardi, biscotti tipo « No-

vara », purchè non spalmati nè granati di zucchero, nè combinati ad altro prodotto;

b) cioccolato in tazza, in polvere, in pacchetti compressi (colazioni istantanee), o in tavolette liscie, di forma piana, del peso minimo di 50 grammi;

c) boli di gomma e pastiglie tonico-digestivo-medicinali;

d) gelati;

e) marmellate, conserve e mostarde di frutta.

È vietato esporre tali dolciumi nelle vetrine dei negozi.

Art. 2.

È vietato impiegare nella produzione dei biscotti farina di grano e di granoturco che non sia stata all'uopo fornita dai Consorzi granari provinciali, in quanto essi ne possano disporre, entro i limiti dell'apposita assegnazione mensile ad essi fatta dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 3.

I fornai e chiunque eserciti la vendita del pane o della pasta non possono produrre, vendere, detenere per vendere biscotti di qualsiasi genere.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria e del commercio dei dolciumi permessi a norma dell'art. 1 deve essere autorizzato dal prefetto, ferme restando le autorizzazioni concesse prima del presente decreto, sempre quando non trattisi di fornai o di venditori di pane.

L'autorizzazione può essere concessa a coloro che alla data del presente decreto già esercitano la produzione e la vendita dei dolciumi, facendone almeno la parte principale della loro industria e del loro commercio.

Nei caffè, nei bars, nelle latterie, può essere autorizzata dal prefetto la somministrazione dei dolciumi di cui al primo comma, se risulti che questa sia esercitata alla data suddetta.

Art. 5.

L'autorizzazione prevista nel precedente articolo può essere revocata in qualunque tempo nei casi di abuso o di inosservanza delle norme che disciplinano la produzione e la vendita dei dolciumi.

Contro le decisioni del prefetto non è ammesso nessun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1917, n. 487.

Art. 7.

La vendita e la somministrazione delle scorte di dolciumi di confetteria sono consentite fino al 15 giugno 1920 e quelle dei dolciumi freschi di pasticceria fino a tutto il terzo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Segretariato generale

Ufficio speciale nuove provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Letta la nota 2 aprile 1920, n. 478, dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie;

Decreta:

Art. 1.

Gli spiriti, la birra, le acque gassose, le polveri piriche e prodotti esplodenti, il glucosio liquido o solido, gli olii di seme, l'acido acetico puro, i saponi da toelette e comuni, prodotti od esistenti nella Venezia Tridentina, se portati entro i vecchi confini del Regno, sono soggetti alla tassa di fabbricazione vigente in Italia.

Art. 2.

I su elencati generi, ove vengano con qualunque mezzo importati entro i vecchi confini del Regno, devono essere sempre accompagnati da bolletta di circolazione da cui risulti il pagamento dell'importo di produzione e della differenza fra l'imposta vigente in queste regioni e quella vigente nel Regno, a seconda che si tratti di merce colpita con differente tariffa o non colpita addirittura.

Art. 3.

I contravventori saranno puniti con la procedura vigente in materie di contrabbando, con la confisca della merce e con l'ammenda da cinque a dieci volte la tassa non pagata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 20 aprile 1920. Il direttore provinciale di finanza è incaricato della sua esecuzione.

Trento, 17 aprile 1920.

Per il commissario generale civile: MONTANI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 9 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 50, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero d'agricoltura, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta 12 gennaio 1920, depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione al patrimonio dell'Opera stessa del fondo rustico « Marta Caterina » sito in territorio di Fiano Romano di proprietà della principessa d'Arsoli, Eleonora Massimo, dimorante in Roma, di cui è usufruttuario il principe Brancaccio Salvatore.

Il detto fondo è prossimo alla strada provinciale Roma-Fiano, con cui è unito da uno stradone comunale; confina con due stradoni comunali, con il bosco di Sterpeto e con la proprietà Ribacchi Sante.

Ha una superficie di tavole 173,69 pari ad ett. 17.3690, ed è riportato nel catasto del comune di Fiano alla sez. I con i numeri di mappa 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 637, 635, 638 e 636.

Udita la relazione del consigliere sig. comm. Coppola.

Visti gli atti e documenti.

IL COLLEGIO

osserva che il regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, fu emanato dal Governo del Re coi pieni poteri legislativi conferitigli dalla legge 24 maggio 1915, n. 671. Come parecchie volte è stato ritenuto da questo Collegio, esso, senza eccedere i limiti di materia e di tempo in cui fu condizionato l'esercizio di tali poteri, contiene tutti i requisiti formali necessari per aver valore e forza di legge, mentre non è affatto in contrasto con i principi dell'art. 29 dello

Statuto. Quindi è priva di qualsiasi fondamento la prima eccezione pregiudiziale opposta dai deducenti.

È del pari senza base la seconda eccezione pregiudiziale.

L'art 9 predetto regolamento concerne una semplice enunciazione, senza graduazione o subordinazione, dei terreni che possono concorrere a costituire il patrimonio contemplato dal precedente art. 8 Secondo la lettera in armonia con lo spirito della legge l'Opera, per l'adempimento dei suoi fini molteplici e complessi, non è obbligata ad esercitare prima la sua azione per trasferimenti in base all'art. 10, in relazione al n. 2 dell'art. 9 e poi, e soltanto ad esaurimento di tali trasferimenti, quello per attribuzione di terreni di cui all'art. 11, in relazione al n. 3 del citato art. 9 menzionato regolamento. La convenienza, specialmente determinata da scopi locali, rientra nella discrezionalità dell'Opera.

Come dalla relazione allegata alla richiesta il fondo « Marta Caterina », è stato sempre coltivato con il seguente turno

1° anno, pascolo; 2° anno, grano; 3° anno, grano ed avena; 4° anno, pascolo.

Attualmente è incolto e dato in affitto ai pecorai per pascolo.

La sua siepe è interrotta da molti vuoti ed al confine in mezzo alla siepe non vi sono che 18 querce.

L'Opera si propone di utilizzarlo per impianto di vigneti con abbandono di colture erbacee per far luogo alle colture arboree, a beneficio dei locali agricoltori e per dare loro occupazione nei mesi invernali, e di consociare al vigneto fruttiferi con preferenza agli alberi di pero e melo, favoriti dall'esposizione del terreno, e di riattare la siepe e colmare i vuoti impiantandovi piantine di marruca che meglio si presta per tali lavori, ed il cui fogliame è rifiutato dagli ovini.

La comparazione tra lo stato attuale e quello che si prospetta, dimostra la importanza della trasformazione culturale, che non si può non riconoscere da questo Collegio.

Le osservazioni circa le eventuali crisi vinicole non valgono a far dubitare della maggiore produttività in coerenza della natura del terreno, giusta il progetto, in confronto dell'attuale, irrazionale e poco curata.

Quindi si deve accogliere la richiesta.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Visti gli articoli 9, n. 3, e 11 regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 Regio decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Pronuncia l'attribuzione all'Opera Nazionale per i combattenti e la immediata occupazione da parte di questa del fondo rustico « Marta Caterina », di proprietà della principessa Eleonora Massimo, usufruttuario il principe Brancaccio Salvatore, sito in Fiano Romano, meglio sopra specificato nei suoi confini, nella sua superficie e nei suoi dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 febbraio 1920.

Nonis — *Coppola*, estensore — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio arbitrale il giorno 2 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si rende noto che in armonia alla classifica stabilita dalla Commissione nominata dal ministro degli affari esteri per la designazione degli ufficiali da assumere in servizio temporaneo alla propria dipendenza in base al decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 1075, il Ministero degli affari esteri ha gradatamente invitato ad assumere servizio, a seconda delle esigenze manifestatesi e delle vacanze verificatesi per sopravvenute rinuncie, i seguenti 138 ufficiali:

Addeo Dante, tenente fanteria — Alessi Giuseppe, maggiore fanteria — Almanza Nicolò, tenente genio — Amoroso Renato, capitano artiglieria — Anselmi Giovanni, tenente artiglieria — Antonini Zambelli Luigi, capitano cavalleria — Aralica Antonio, sottotenente fanteria — Armenante Alceo, maggiore genio — Baggioni Primo, tenente vascello marina — Barone Giovanni, capitano fanteria — Bizzanella Adolfo, tenente fanteria — Bianchi Flaminio, tenente fanteria — Bianchi Tranquillo, capitano genio — Bicci Francesco, capitano giustizia militare — Blanc Giulio, capitano genio — Bolla Mario, tenente fanteria — Bollo Ettore, capitano fanteria.

Bonarelli Vittorio, tenente artiglieria — Borgioli Renato, capitano fanteria — Bosio Jak, tenente artiglieria — Bova Renato, capitano fanteria — Bruno Ferdinando, tenente artiglieria — Brunozzi Alessandro, capitano fanteria — Buzzi Grandenigo Cesare, id. cavalleria — Caffarelli Filippo, id. genio — Calderai Giuseppe, id. fanteria — Camicia Michelangelo, tenente artiglieria — Camuffo Alessandro id. cavalleria — Canali Federico, capitano artiglieria — Campos Renato, tenente id. — Cantamessa Emilio, capitano fanteria — Caronna Luigi, tenente, id. — Carossini Ettore, capitano id.

Carullo Modestino tenente fanteria — Casciano Mario, capitano id. — Caterini Mario id. id. — Cito Filomarino Michele, tenente artiglieria — Clementi Pietro, maggiore fanteria — Cocconi Francesco, id. id. — Corallo Giovanni, capitano amministrazione — Cortese Paolo, id. fanteria — Cuturi Antonio, tenente artiglieria.

Della Rocca Da Candal Carlo tenente genio — De Peverelli Bruno id. cavalleria — De Renzo Raffaele maggiore fanteria — De Simone Paolo capitano id. — Di Sangro Riccardo tenente cavalleria — Drago Filippo capitano fanteria — Eynard Carlo id. id. — Fabbri Francesco tenente id. — Fazzini Luigi maggiore id. — Fiocchi Arturo tenente id. — Fochessati Girolamo capitano id. — Folchi Alberto tenente genio — Formentini Omero id. fanteria — Ferti Ruggero maggiore id. — Fracassi Marcello tenente artiglieria — Fuiani Alfredo capitano fanteria — Garra Francesco tenente artiglieria — Gentili del Drago Marcello id. cavalleria — Giammei Enrico sottotenente d'amministrazione — Giamminola Carlo tenente fanteria — Guglieri Luigi maggiore id. — Idone Francesco tenente id. — Jacini Pietro id. cavalleria — Janulardo Umberto capitano fanteria — Lanza di Mazzarino Fabrizio tenente cavalleria — Laudati Francesco id. fanteria — Lequio Francesco id. artiglieria.

Leto Andrea capitano fanteria — Levi Bunajuti Mario id. cavalleria — Liverani Ugo, tenente fanteria — Lovetere Michele, capitano id. — Lucchesi Ernesto, sottotenente id. — Lugli Enrico, maggiore id. — Lumo Antonio Giovanni, capitano id. — Maineni d'Intignano Massimiliano, id. id. — Mandalà Salvatore, tenente id. — Marciano Oreste, capitano artiglieria — Martinelli Fortunato, maggiore fanteria — Mastrella Chiaffredo, capitano artiglieria, Mauro Settimio, tenente genio — Mazza Adolfo, id. fanteria — Mazza Alberto, maggiore id. — Menzinger Enrico, tenente id.

Mezzena Vezio, capitano fanteria — Nasi Giovanni Maria, id. id. — Nicola Guido, id. id. — Palanza Augusto, tenente id. — Pausa Mario, id. id. — Pellicciante Alessandro, maggiore id. — Perrico Isidoro, capitano id. — Perrone di San Martino Ettore, tenente cavalleria — Piccioni Roberto, id. artiglieria — Prunas Tola Vittorio, capitano id.

Ricci Oronzo, tenente fanteria — Richetti Giuseppe, capitano artiglieria — Rossi Longhi Alberto, tenente genio — Rostan Gio-

vanni, capitano fanteria — Roveta Giulio, id. id. — Ruspoli Eugenio, tenente cavalleria — Sacchetti Renzo, capitano fanteria — Sacchi Giovanni, id. id. — Sala Umberto, id. id. — Salerno Filippo, tenente id. — Sampietro Giovanni, capitano id. — Santamicone Raffaele, id. id. — Sarocchi Mario id. id. — Selvatico Riccardo, tenente id. — Serra Francesco, id. id. — Sguerzo Pasquale, capitano id. — Silenzi Renato, tenente cavalleria — Sirombo Carlo, id. fanteria Sodani Antonio, id. artiglieria — Spechel Augusto, maggiore fanteria — Stasi Adolfo, capitano id. — Stola Francesco, tenente marina — Suchert Erisch, id. fanteria — Talamo Atenolfi Giuseppe, id. artiglieria — Taliani Pio, capitano fanteria.

Targhetta Cesare, tenente fanteria — Teofani Cesare, tenente id. — Tiragallo Gaspare, id. id. — Toldi Giovanni, tenente artiglieria — Toni Piero, capitano fanteria — Torazza Paolo, id. id. — Torta Augusto, tenente fanteria — Toscani Stefano, tenente artiglieria — Tumedei Cesare, capitano artiglieria Urbinati Augusto, capitano genio — Vaginaj D'Emarese Carlo, tenente cavalleria — Vagliecco Alessandro, maggiore fanteria — Valenti Attilio, tenente fanteria — Vannucci Giuseppe, sottotenente vascello marina — Veggetti Orazio, tenente fanteria — Votto Paride, tenente vascello marina — Zanotti Bianco Massimo, sottotenente artiglieria Zappelloni Alessandro, tenente artiglieria.

Di essi hanno rinunziato o sono stati impediti ad assumere o continuare il servizio i seguenti:

Ten. Addeo Dante — Cap. Antonini Zambelli Luigi — Magg Armenante Alceo — Ten. vasc. Baggioni Primo — Ten. Bianchi Flaminio — Cap Bicci Francesco — Cap. Blanc Giulio — Ten Bosio Jack — Cap. Brunozzi Alessandro — Cap. Caffarelli Filippo — Cap Calderai Giuseppe — Cap Canali Federico — Ten Campos Renato — Ten Garullo Modestino - Ten Cito Filomarino Michele — Ten. Cuturi Antonio Ten Della Rocca De Candal Carlo — Ten. De Peve elli Bruno — Magg. Fazzini Luigi — Cap. Fochessati Girolamo — Cap. Fujani Alfredo — Tenente Giamminola Carlo.

Ten. Jacini Pietro — Cap. Jannulardo Umberto Ten Laudati Francesco — Ten. Liverani Ugo — Ten. Mandalà Salvatore — Ten. Mazza Adolfo — Cap. Prunas Tola Vittorio — Cap. Ricchetti Giuseppe — Cap. Rostan Giovanni — Ten. Silenzi Renato — Ten. Stola Francesco — Ten Talamo Atenolfi Giuseppe - Ten. Teofani Cesare — Cap. Urbinati Augusto — Sottot. vasc. Vannucci Giuseppe — Ten vasc. Votto Paride.

Per effetto di tali rinuncie, il numero degli ufficiali effettivamente trattenuti in servizio al Ministero degli affari esteri rimane contenuto nel limite di 100 prescritto dal decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 1075.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data della ricevuta: 3 novembre 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bruno Pasqualina di Enrico (pos. n. 573641) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 obbligazione — Ammontare del capitale L. 500 — Consolidato 3 0[0 - Sorteggiata.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 649 — Data della ricevuta: 17 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Melani Giuseppe fu Pasquale (pos. n. 685201) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1, al portatore n. 1 — Ammontare della rendita: L. 30) — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data della ricevuta: 28 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Vice presidente pel Comitato regionale della Croce Rossa italiana di Bologna — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 15 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 maggio 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.73	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.59	—

Corso medio dei cambi

del giorno 8 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 127.22 - Londra 80.01 Svizzera 362,00 — Spagna ... — New York 20.42 Oro 317.23

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.89	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.61	—

Corso medio dei cambi

del giorno 10 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 127,70 — Londra 77,95 — Svizzera 358,00 — Spagna ... — New York 20.12 — Oro 309.06.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Ricca Salvatore, capitano, promosso maggiore.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Gagliardo cav. Antonio, colonnello Revocato il decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918 nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria del suindicato ufficiale.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Ravani cav. Corrado, tenente colonnello, collocato a riposo per an-

zianità di servizio dal 5 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 ottobre 1919:

Durande cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 ottobre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 30 marzo 1919:

Mascio cav. Mariano, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° aprile 1919.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Ciardi nobile di Mirandola cav. Umberto, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 5 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

Scuola pratica di agricoltura "Amato Vetrano" per la provincia di Girgenti in Sciacca

Avviso di concorso

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio, n. 1047, che istituisce in Sciacca una Scuola pratica di agricoltura consorziale autonoma, in base a deliberazione del Comitato amministrativo, è bandito pubblico concorso per la nomina del direttore della Scuola, l'indirizzo generale della quale sarà conforme a quello di una scuola pratica di agricoltura governativa.

L'annuo stipendio assegnato al posto di direttore è di L. 6000 lorde, aumentabili di 5 decimi quinquennali.

È inoltre obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale delle assicurazioni mediante contributo del 10 0[0 a carico della scuola e del 5 0[0 a carico dell'interessato.

Al direttore spetta altresì l'indennità temporanea per il caro viveri conforme alle leggi, e un conveniente alloggio gratuito nei locali della scuola.

Coloro che desiderano di prendere parte al concorso devono far pervenire al presidente del Comitato amministrativo della Scuola pratica di agricoltura in Sciacca la domanda su carta bollata da una lira entro 30 giorni dalla inserzione della presente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, con i seguenti documenti, in forma autentica e legalizzati:

1° atto di nascita dal quale risulti un'età non inferiore ai 25 anni nè superiore ai 40.

Non sarà tenuto conto del detto limite superiore per coloro i quali abbiano, comunque, insegnato in una scuola agraria governativa, o sottoposta alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, per un periodo non minore di 5 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta morale e civile;

4° certificato generale negativo di penalità;

5° certificato medico di sana costituzione fisica;

6° titolo legale di dottore in scienze agrarie;

I concorrenti dovranno unire alla domanda un completo, ordinato e preciso elenco delle occupazioni avute dopo il conseguimento della laurea.

Essi potranno, inoltre, presentare le loro pubblicazioni e ogni altro documento che valga a comprovare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Le domande che provengano oltre il termine sopra indicato o che non siano corredate di tutti i documenti richiesti, debitamente legalizzati, non saranno prese in alcuna considerazione ed i candidati saranno esclusi dal concorso.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione costituita da cinque membri di cui uno rappresentante del Ministero per l'agricoltura, uno rappresentante del Comitato amministrativo della scuola, tre scelti fra i professori d'agraria di Istituti governativi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di sottoporre i candidati ad una prova pratica di agraria ed economia rurale.

I primi tre classificati saranno sottoposti alla prova di una pubblica lezione.

Il Consiglio di amministrazione procederà alla nomina seguendo l'ordine fissato nella terna dalla Commissione giudicatrice. Al Ministero di l'agricoltura spetta l'approvazione della nomina.

La nomina sarà fatta a titolo di esperimento e non diventerà definitiva se non dopo un biennio di prova ed in base ad espressa riconferma deliberata dal Consiglio e ratificata, previa ispezione, dal Ministero. Dalla data della conferma cominceranno a decorrere gli aumenti quinquennali.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda la loro dimora attuale e dovranno fare altresì espressa dichiarazione che, in caso di nomina, saranno pronti ad assumere l'uffizio dietro semplice invito dell'amministrazione.

Sciacca, 10 aprile 1920.

Per il presidente: *Maglienti.*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. ISTITUTO PENDOLA PEI SORDOMUTI in Siena

Avviso di concorso

Dal 1° maggio 1920 al 15 giugno 1920 è aperto presso questo Istituto il concorso a n. 2 posti gratuiti per sordomuti d'ambo i sessi, da conferirsi dal R. Ministero dell'istruzione.

Per essere ammessi al concorso, gl'interessati dovranno presentare la domanda corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita da cui risulti che l'età del postulante non è inferiore agli otto anni compiuti nè superiore ai dodici (legalizzata dal presidente del tribunale);

2° certificato medico attestante la sordità del concorrente, la sua sana costituzione fisica e la sua attitudine all'istruzione (legalizzato dal sindaco e dal prefetto - circolare del Ministero dell'istruzione, 8 luglio 1893, n. 61);

3° fede di vaccinazione o rivaccinazione (legalizzato c. s.);

4° certificato di povertà e stato di famiglia (legalizzato dal prefetto);

5° certificati dell'esattore comunale e dell'agente delle imposte rilasciati al nome di tutti i componenti la famiglia del postulante e dei suoi parenti;

6° dichiarazione del padre o del tutore di fornire e mantenere all'alunno un corredo di vestiario secondo le norme stabilite dalla Direzione e di obbligarsi a ritirare l'alunno stesso in caso di cattiva condotta, o d'inettitudine all'istruzione, o di malattia che ne sconsigli o ne vieti la permanenza nell'Istituto.

Alle famiglie dei sordomuti beneficati sarà a suo tempo trasmesso un modulo informativo che dovrà essere riempito dal medico. Si avverta inoltre che l'accettazione dei nuovi alunni è subordinata al parere favorevole di una Commissione composta del direttore, del sanitario e degl'insegnanti dell'Istituto.

La durata normale del corso d'istruzione è di sette anni.

La domanda e i documenti in carta libera dovranno essere trasmessi alla Direzione del R. Istituto Pendola entro il tempo utile sopraindicato.

Non si terrà verun conto dei documenti che giungessero dopo il termine prescritto.

Il vice direttore: *G. Meucci.*

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*